



ASSOCIAZIONE DEI PROFESSORI EMERITI FRIDERICIANI  
A.P.E.F.

# STATUTO

NAPOLI 2023

*L'Associazione A.P.E.F.*  
*è stata costituita il 4 settembre 2018,*  
*presso il Notaio Dr. Antonio Areniello in Napoli,*  
*Repertorio n. 8332, Raccolta n. 4787*

**Soci Fondatori**

*Briganti Ernesto, Cimino Filiberto, Consiglio Eduardo,*  
*Donisi Carmine, Fusco Girard Luigi,*  
*Gialanella Giancarlo, Grasso Biagio, Lauro Natale Carlo,*  
*Marrelli Massimo, Marrucci Giuseppe, Naso Vincenzo,*  
*Nicolais Luigi, Pedone Carlo, Polara Giovanni,*  
*Rusciano Mario, Villone Mario*

Versione dello Statuto secondo le modifiche  
dell'Assemblea dei Soci del 21.11.2022

## PARTE PRIMA

### COSTITUZIONE E FINALITÀ

#### Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione culturale dei Professori Emeriti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, denominata "Associazione dei Professori Emeriti Fridericiani" (in sigla A.P.E.F.). La sede operativa è sita in Napoli, via Mezzocannone, 8.
2. L'Associazione, di durata illimitata e senza scopo di lucro, è indipendente da ogni credo ideologico, politico o religioso. Su delibera dell'Assemblea, da adottare con la maggioranza assoluta dei presenti, può chiedere l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUTS).

#### Art. 2 – Scopi e attività

1. L'Associazione, nell'ottica del principio di sussidiarietà e con metodo multidisciplinare, intende perseguire finalità civiche, di solidarietà, di utilità sociale e sostenibilità ambientale nell'interesse della Società civile e delle Istituzioni. Essa svolgerà in via principale le seguenti attività:  
a) ricerca scientifica interdisciplinare di particolare interesse sociale e di respiro internazionale; b) supporto adeguato alla formazione scolastica superiore, universitaria e post-universitaria con approccio interdisciplinare e uso di nuove tecnologie; c) organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari e altre iniziative culturali, sociali e formative; d) elaborazione e attuazione di progetti per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e universitaria; e) promozione della cultura della legalità, della tutela dei diritti umani, civili e sociali, dell'eguaglianza e della non discriminazione. Nelle attività anzidette sono incluse quelle secondarie e strumentali.
2. Nel perseguimento delle suddette attività, in ottica sussidiaria o tramite convenzioni, l'Associazione si propone, anzitutto di collaborare con l'Ateneo Federico II per il perseguimento delle sue finalità statutarie e dei programmi della cosiddetta "terza missione", nonché di collaborare con Organismi culturali e di ricerca, italiani ed esteri, con Enti pubblici e privati, inclusi gli Enti territoriali, e con Istituti scolastici.

3. Sul piano operativo sono previste: a) la costituzione di gruppi di studio e ricerca, coordinati dai soci ordinari di cui all'art. 3, co. 1, e aperti alla partecipazione sia di soci corrispondenti, di cui all'art. 3, co.2, sia di studiosi ed esperti di diverse discipline; sia di studenti universitari e giovani laureati; b) l'organizzazione o il patrocinio di Convegni, Scuole, Seminari e Incontri di approfondimento aventi ad oggetto tematiche di elevato contenuto scientifico e di rilievo internazionale aventi altresì ricadute sul piano civile e sociale; c) la promozione e la realizzazione di pubblicazioni, con la partecipazione anche di giovani studiosi, su temi rientranti tra gli scopi dell'Associazione; e) lo sviluppo di relazioni ed eventuali attività comuni con associazioni scientifiche e di professori emeriti sia nazionali che internazionali.

## **PARTE SECONDA**

### **SOCI**

#### **Art. 3 – Soci ordinari e soci corrispondenti**

1. Sono “Soci ordinari” dell'Associazione i Professori Emeriti dell'Università degli Studi Federico II, che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo, e i Professori Emeriti che ne facciano richiesta scritta al Presidente, anche tramite posta elettronica.
2. Possono far parte dell'Associazione, con la qualifica di “Soci corrispondenti”, Professori Emeriti di altri Atenei italiani e stranieri, ammessi su proposta scritta di due soci ordinari.

#### **Art. 4 – Quota associativa**

1. I Soci ordinari versano una quota annuale destinata a costituire, con eventuali altri proventi, il patrimonio indivisibile dell'Associazione destinato a realizzare le attività anzidette oltre a sostenere le spese di funzionamento. Sono esentati dal versamento della quota i Soci corrispondenti.
2. L'importo della quota sociale è proposto annualmente dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.

### **Art. 5 – Perdita dello stato di socio**

1. Lo stato di socio si perde per recesso unilaterale o per esclusione.
2. Il diritto di recesso è sempre esercitabile mediante comunicazione scritta al Presidente, anche per posta elettronica. Esso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del recesso, purché comunicato entro il 30 settembre.
3. L'esclusione del socio per gravi violazioni dello Statuto è deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio direttivo e sentito l'interessato.

## **PARTE TERZA**

### **ORGANI COLLEGIALI E MONOCRATICI**

#### **Art. 6 – Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Segretario.

#### **Art. 7 – Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota annuale. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante comunicazione ai singoli soci, anche per posta elettronica, almeno 15 giorni prima della riunione. La convocazione indica luogo, data e ora fissati in prima e seconda adunanza, nonché l'ordine del giorno.
2. Eccetto i casi di cui agli artt. 16 e 17, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci ordinari, anche rappresentati per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti e rappresentati per delega. In ogni caso l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Ciascun socio ordinario può ricevere un massimo di due deleghe scritte di soci ordinari impossibilitati a intervenire alla riunione.

4. I soci corrispondenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

### **Art. 8 – Funzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea:

- elegge il Presidente dell'Associazione e sei componenti del Consiglio direttivo;
- approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario, predisposti dal Consiglio direttivo;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio direttivo;
- delibera il programma annuale delle attività associative elaborato dal Consiglio direttivo;
- all'inizio di ogni mandato approva, nell'ambito degli obiettivi dell'Associazione, l'indirizzo programmatico proposto per il triennio dal nuovo Presidente;
- delibera sulle proposte di accordi e convenzioni con l'Ateneo Federico II, con Organismi culturali e di ricerca, italiani ed esteri, con gli Enti pubblici e privati, inclusi gli Enti territoriali, e con gli Istituti scolastici;
- delibera sull'eventuale esclusione di soci per gravi violazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento interno dei lavori assembleari;
- delibera sulle eventuali proposte di modifiche dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione, ai sensi dei successivi artt. 16 e 17.

2. Le delibere dell'Assemblea su particolari tematiche possono essere assunte anche con voto telematico, su richiesta del Consiglio direttivo.

### **Art. 9 – Nomina ed Elezione degli Organi dell'Associazione**

1. Possono essere eletti negli Organi dell'Associazione i soli soci ordinari

in regola con la quota associativa. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

2. L'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo può avvenire per acclamazione dell'Assemblea su proposta di dieci soci ordinari, fatta pervenire per iscritto al Decano - che presiede l'Assemblea in quanto socio ordinario più anziano secondo il decreto di nomina a Emerito - entro e non oltre quindici giorni prima della data dell'elezione fissata dal Consiglio direttivo uscente.
3. Nell'impossibilità di procedere per acclamazione, il Decano indice, nello stesso giorno previsto per l'elezione, la procedura a scrutinio segreto, riconvocando l'Assemblea, da tenersi entro e non oltre trenta giorni. In tal caso le candidature, da presentare in forma scritta - col sostegno di 5 soci ordinari per il Presidente e di 3 per i Consiglieri - dovranno pervenire al Segretario dell'Associazione entro e non oltre quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni. In fase di prima applicazione, le candidature dovranno pervenire al Presidente del Comitato ordinatore con le medesime modalità. Il voto può essere esercitato anche telematicamente ove se ne assicuri la segretezza.
4. Ogni elettore può votare - anche su delega di non più di due soci esprimendo Su ogni scheda elettorale potranno essere espresse fino a due preferenze da accordarsi a candidati appartenenti a due differenti aree disciplinari tra quelle riportate nella scheda stessa secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo. Tali aree , in numero di tre, saranno comunicate ai soci almeno un mese prima delle elezioni.
5. Alla data dell'Assemblea indetta per le elezioni il Decano ne verifica preliminarmente la validità sulla base del numero di elettori presenti - compresi i votanti per delega - che deve essere superiore alla metà più uno dei soci ordinari in regola con la quota associativa.
6. Constatata la validità il Decano presiede il seggio elettorale e ne completa la composizione con due soci ordinari in qualità di scrutatori e conseguentemente dà inizio alle operazioni di voto. Al termine delle votazioni il Decano e gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede e redigono il verbale delle operazioni elettorali. Infine, il Decano proclama l'elezione del Presidente e dei Consiglieri.

7. Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.
8. Sono eletti Consiglieri i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze nella misura di almeno uno per ciascuna delle tre aree disciplinari indicate dal Consiglio direttivo. A parità di voti risulta eletto il candidato più giovane.
9. Nel caso d'impedimento per qualsiasi ragione di un Consigliere prima della fine del suo mandato subentra, per la durata residua, il candidato primo dei non eletti della stessa area; in assenza del quale si procede alla nomina per acclamazione o si elegge un altro socio secondo quanto stabilito al comma 3 e seguenti di questo stesso articolo.

#### **Art. 10 – Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo svolge funzioni scientifiche e amministrative. È composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea. Onde assicurare la continuità delle attività associative, su invito del nuovo Consiglio direttivo, il Presidente uscente, può far parte del consiglio - senza diritto di voto - ancora per un anno.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte all'anno e nei casi in cui lo ritenga necessario il Presidente; oppure, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
3. Le delibere del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio direttivo:
  - all'inizio del mandato, elabora gl'indirizzi programmatici di medio periodo secondo la proposta del Presidente;
  - elabora e attua lo svolgimento del programma annuale dell'attività associativa;
  - approva specifici progetti di attività proposti da singoli o da gruppi di soci dopo averne accertato l'aderenza alle finalità statutarie e la sostenibilità finanziaria;
  - nomina i soci ordinari responsabili dell'organizzazione e

- dell'attuazione dei progetti previsti nel programma annuale dell'Associazione e altresì di quelli dei progetti specifici prendendo atto per questi ultimi delle indicazioni dei soci ordinari proponenti;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
  - discute la relazione annuale delle attività svolte dall'Associazione e le relazioni a corredo dei bilanci preventivo e consuntivo;
  - esprime il proprio parere in merito a proposte di accordi e convenzioni con l'ateneo Federico II, con Organismi culturali e di ricerca, italiani ed esteri, con Enti pubblici e privati, inclusi quelli territoriali, e con Istituti scolastici, nonché con associazioni con finalità analoghe;
  - propone all'Assemblea l'esclusione di soci per gravi violazioni dello Statuto, previa audizione degli interessati;
  - organizza e attua campagne di raccolta fondi per lo svolgimento delle attività programmate, eventualmente coadiuvato da singoli soci;
  - propone all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale.
5. Il Consiglio direttivo può attribuire a Consiglieri o a soci ordinari funzioni specifiche (sito web, attività editoriali, relazioni con altre associazioni ecc.). I soci affidatari di tali funzioni che non siano Consiglieri partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo solo a titolo consultivo.
6. Su proposta del Presidente nomina il Vicepresidente e il Segretario.

## **Art. 11 – Presidente**

### **1. Il Presidente:**

- rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e sovrintende alla realizzazione delle attività associative;
- vigila sull'osservanza della legislazione vigente e delle norme statutarie; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo;
- convoca l'Assemblea, ne verifica la regolarità della costituzione e

del funzionamento, nonché la validità delle delibere;

- propone al Consiglio la nomina del Vicepresidente e del Segretario;
- attribuisce ai componenti del Consiglio direttivo o altri soci ordinari eventuali compiti specifici;
- instaura e cura i rapporti con l'Ateneo Federico II, con Organismi culturali e di ricerca, italiani ed esteri, e con gli Enti pubblici e privati, inclusi gli Enti territoriali, e con gli Istituti scolastici;
- predisporre la Relazione annuale sull'attività svolta, da presentare all'Assemblea.

### **Art. 12 – Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è nominato tra i Consiglieri su proposta del Presidente e lo coadiuva nello svolgimento dell'attività istituzionale.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente lo sostituisce per la sola gestione ordinaria fino all'elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 13 – Segretario**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, con le seguenti funzioni:
  - assistere il Presidente nell'espletamento delle attività assembleari;
  - redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
  - provvedere alla diffusione della Relazione annuale delle attività associative;
  - predisporre le schede per l'elezione degli Organi elettivi con l'indicazione dei candidati e delle rispettive aree di appartenenza. In prima applicazione questa attività viene svolta dal Comitato ordinatore.
2. Il Segretario svolge inoltre funzioni di tesoriere per cui:

- tiene la contabilità dell'Associazione a norma di legge;
- predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e la relativa relazione di accompagnamento;
- conserva le scritture contabili.

## **PARTE QUARTA**

### **FINANZIAMENTO E PATRIMONIO**

#### **Art. 14 – Risorse finanziarie e raccolta fondi**

1. Le risorse finanziarie per il perseguimento delle finalità associative e per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, derivano: dalle quote annuali dei soci; da elargizioni, donazioni e legati di singoli o di Associazioni e Fondazioni; da convenzioni con l'Ateneo Federico II, con Organismi culturali e di ricerca, italiani ed esteri, Enti pubblici e privati, inclusi gli Enti pubblici territoriali e Istituti scolastici; da fondi previsti dalla legislazione vigente.
2. A tale scopo, l'Associazione organizza periodiche campagne di raccolta fondi, nelle quali presenta le finalità della stessa Associazione, le iniziative intraprese e i risultati delle attività svolte.
3. Per raccogliere fondi l'Associazione può erogare servizi di utilità sociale, (ad esempio Corsi di formazione e perfezionamento) dietro contributo facoltativo dei destinatari.

#### **Art. 15 – Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di entrate comunque denominate, è impiegato esclusivamente per il perseguimento delle finalità e delle attività indicate all'art. 2.
2. È preclusa, pertanto, la distribuzione, anche indiretta, ai soci di utili e avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate.

## **PARTE QUINTA**

### **REGOLE FINALI**

#### **Art.16 – Modifiche di Statuto**

1. Le eventuali modifiche dello Statuto, proposte da almeno un quinto dei soci ordinari oppure dal Consiglio direttivo, sono deliberate dall'Assemblea validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno un terzo dei soci ordinari e con delibera assunta a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

1. Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno due terzi dei soci ordinari e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Alle stesse condizioni l'Assemblea provvede a devolvere il patrimonio residuo a Enti che perseguono finalità e svolgono attività affini a quelle dell'Associazione.

#### **Art. 18 – Controversie**

1. Le eventuali controversie sull'interpretazione dello Statuto sono risolte in via informale dal Presidente pro-tempore del Tribunale di Napoli o da un suo delegato.

#### **Art. 19 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice civile e della legislazione vigente.